



[DIRETTIVA NITRATI] Le singole imprese coinvolte devono chiedere l'autorizzazione entro il 15 febbraio

Passa l'azoto in deroga per l'Italia La Ue autorizza fino a 250 kg/ha

Nelle "zone vulnerabili" si potrà superare il limite dei 170 kg/ha per anno

Arriva, dopo oltre due anni di negoziato con Bruxelles, e a vent'anni dal varo della direttiva Ue sui nitrati, (n. 676 del 1991) il via libera della Commissione europea alla richiesta di una deroga all'Italia rispetto ai limiti imposti dal carico di azoto per ettaro l'anno che è possibile distribuire nelle aree vulnerabili attraverso gli effluenti zootecnici.

Nelle 4 regioni che hanno

presentato la richiesta, Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna (resta escluso il Friuli Venezia Giulia che non ha completato gli adempimenti richiesti da Bruxelles), si potrà superare il limite dei 170 chili di azoto per ettaro l'anno arrivando fino ai 250 chili nel

[*Sopra il titolo* - Il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente, stocco compreso.

rispetto di determinate condizioni di salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento da nitrati. Il semaforo verde è scattato ufficialmente lo scorso 3 novembre dopo il parere positivo alla proposta italiana che era stato espresso dal Comitato nitrati (il 4 ottobre 2011).

[NESSUN AUTOMATISMO

Il nuovo limite di azoto in deroga non sarà però applicabile automaticamente da tutte le

aziende, ma autorizzato su richiesta della singola impresa da presentare entro il 15 febbraio di ogni anno. L'opportunità concessa all'Italia vale dal 2012 al 2015 per le aziende agricole con almeno il 70% di colture con stagioni di crescita prolungate e un'elevata capacità di assorbimento dell'azoto. Ammessi alla deroga gli effluenti bovini, i liquami suini (trattati per separazione solido-liquido e asportazione della frazione separata verso aziende non in deroga) ed effluenti trattati con rimozione di almeno il 30% di azoto.

Si stima che nelle 4 regioni siano presenti complessivamente circa 10.313 allevamenti di bovini e 1.241 allevamenti di suini che potrebbero beneficiare della deroga, corrispondenti rispettivamente al 15,9% e 9,7% degli allevamenti com-

[OBIETTIVO Ridefinizione aree vulnerabili

Considerata la ridotta quota di allevamenti che potrà beneficiare dell'azoto in deroga l'Italia ha già programmato una nuova strategia: accertare le responsabilità sull'inquinamento da nitrati dimostrando che non sono solo da attribuire all'agricoltura, ma anche ad altri ambiti. Una decisione fondamentale già approvato in Conferenza Stato-Regioni che ha di fatto già portato a un risultato: avviare uno studio approfondito in grado di valutare l'incidenza dell'inquinamento da nitrati e le responsabilità dei vari settori con l'obiettivo di elaborare un documento unitario entro fine 2011 da sottoporre a Bruxelles.

■ F.B.



[Fra le regole da rispettare c'è quella di riservare almeno il 70% della superficie dell'azienda agricola a colture con stagioni di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto.

plessivi. Le zone vulnerabili nelle quali si applicano i programmi d'azione, ossia le attività e le misure stabilite per mantenersi nei parametri di azoto fissati dall'Ue, interessano circa il 63 % della superficie agricola utilizzata in Emilia Romagna, l'82 % in Lombardia, il 38 % in Piemonte e l'87 % in Veneto. In queste regioni si concentra oltre il 70% del patrimonio zootecnico in Italia: in particolare, il 67,1 % dei bovini da latte, il 60,6 % degli altri bovini, l'81 % dei suini e il 79,4 % degli avicoli.

[PERCHÉ LA DEROGA

Il quantitativo annuo in deroga di 250 chilogrammi di azoto è giustificato da un livello elevato di precipitazioni, la presenza di stagioni di crescita prolungate e l'elevata produttività delle colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

Per accedere alla deroga le aziende agricole devono rispettare le seguenti condizioni:

- almeno il 70 % della superficie dell'azienda agricola deve essere coltivata utilizzando colture a stagione di crescita prolungata e con grado elevato di assorbimento di azoto;

- i prati temporanei sono arati in primavera;

- i prati temporanei e permanenti devono comprendere al massimo il 50 % di leguminose o di altre colture in grado di fissare l'azoto atmosferico;

- il mais a maturazione tardiva deve essere raccolto interamente (stocco compreso);

- l'erbaio invernale, quale loglio, orzo, triticale o segale, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto del mais o del sorgo e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina del mais o del sorgo;

- l'erbaio estivo, quale mais, sorgo, setaria o panico, deve essere seminato entro due settimane dal raccolto dei cereali vernini e deve essere raccolto non prima di due settimane dalla semina dei cereali vernini;

- una coltura a elevato grado di assorbimento di azoto deve essere seminata entro due settimane dall'aratura della superficie prativa e i fertilizzanti non possono essere ap-

[L'Italia ha già programmato una nuova strategia: accertare le responsabilità sull'inquinamento da nitrati dimostrando che non sono da attribuire solo all'agricoltura.

plicati nell'anno di aratura dei prati permanenti.

«Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli allevatori lombardi – ha commentato **Giulio De Capitani**, assessore all'Agricoltura di Regione Lombardia, la regione zootecnica per eccellenza e quindi anche la più colpita dai vincoli della direttiva Ue –. Questa opportunità introduce però nuove procedure alle quali sarà necessario adeguarsi. Entro dicembre la Regione Lombardia comunicherà quindi a tutti gli agricoltori le modalità per presentare la richieste».

[LOMBARDIA **Niente azoto** **in inverno**

È stato intanto pubblicato sulla serie ordinaria n. 44 del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, quella con la più grande estensione di aree vulnerabili, quindi soggetti ai limiti della direttiva Ue sui nitrati, il calendario che indica il periodo di

divieto invernale per l'impiego agronomico dei fertilizzanti azotati, in base al programma regionale d'azione sui nitrati.

- Sia per le zone vulnerabili che non vulnerabili scatta il divieto dal 15 dicembre 2011 al 15 gennaio 2012 per lo spandimento di letame proveniente da allevamenti di bovini, bufalini, ovicaprini ed equidi con contenuto di sostanza secca pari ad almeno il 20% utilizzato su prati permanenti e avvicendati.

- Dal 14 novembre 2011 all'11 febbraio 2012 viene stabilito il periodo di divieto di spandimento ai fini agronomici di letame e materiale assimilato, di liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di allevamento e acque reflue utilizzati in terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata.

- Per le sole zone vulnerabili, dal 1° novembre 2011 al 28 febbraio 2012, viene fissato infine il periodo di divieto di spandimento delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%.

- Nei periodi concessi dal calendario di distribuzione torna il divieto con avverse condizioni atmosferiche.